

**REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DETENUTE DAL COMUNE DI CASTELFIDARDO (DIC. 2018)  
E RELAZIONE RIEPILOGATIVA DELLE AZIONI SVOLTE**

(ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 – T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100)

***Relazione tecnica***

\*\*\*\*\*

➤ Premessa	<i>pag. 2</i>
➤ Disposizioni di riferimento	<i>pag. 3</i>
➤ Situazione delle partecipazioni societarie detenute dall'ente alla data di entrata in vigore del T.U. 175/2016 (23.09.2016)	<i>pag. 4</i>
➤ Revisione straordinaria approvata con atto di C.C. n. 63 del 29.09.2017	<i>pag. 7</i>
➤ Relazione sull'attuazione del Piano - Azioni svolte <i>medio-tempore</i>	<i>pag. 11</i>
➤ Situazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente a dicembre 2018	<i>pag. 13</i>
➤ Prosecuzione del percorso di razionalizzazione	<i>pag. 14</i>
➤ Schede di rilevazione dati	<i>pag. 16</i>

## ○ Premessa






A seguito delle disposizioni normative che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni, a partire dalla Legge 244/2007 con particolare riguardo all'art. 3, commi 27 e ss, il Comune di Castelfidardo ha adottato propri Piani di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute e svolto le conseguenti azioni finalizzate alla dismissione di partecipazioni societarie ritenute non strettamente indispensabili all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente e/o non rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.

In particolare è stato adottato un primo Piano di Razionalizzazione con atto di Consiglio Comune n. 47 del 16.07.2013 ed un successivo Piano di Razionalizzazione approvato con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2015.

Alla data di approvazione del primo Piano di Razionalizzazione (anno 2013) l'Ente deteneva 12 partecipazioni societarie dirette, come di seguito indicato:

SOCIETA'	NUMERO AZIONI	VALORE NOMINALE	VALORE COMPLESSIVO	PERCENTUALE	OGGETTO
ANCONAMBIENTE SPA	2.223	10	22.230	0,4246	Gestione servizi igiene ambientale
APM SPA	53	100	5.300	0,029	Gestione servizio idrico integrato
PROMETEO SPA	97.205	1	97.205	4,24	Approvvigionamento e vendita gas
SIG SPA	31.500	1,14	35.918	0,45	Approvvigionamento e vendita gas
CONEROBUS SPA	74.137	1	74.137	0,6	Gestione servizio trasporto pubblico locale
FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL			40.800	51	Vendita prodotto farmaceutici
MECCANO SPA	5	266,22	1.331,10	0,17	Innovazione processi produttivi
MULTISERVIZI SPA	1.063.738	1,0905	1.160.007	1,91057	Gestione servizio reti gas
PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL			10.000	100	Servizi pubblici locali e servizio farmacia
SIC 1 SRL			100	0,10	Realizzazione progetti tecnologici
S.I. MARCHE SCARL	3.099	1	3.099	10,33	Gestione servizio idrico – ruolo affidato dall'AATO 3 MC
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	1.479.179	1	1.479.179	9,867	Costruzione reti approvvigionamento idrico sorgenti del Nera

A seguito dell'adozione dei Piani di Razionalizzazione sopra richiamati e delle conseguenti azioni poste in essere (tentativi di alienazione di cui alcuni con esito positivo ed altri infruttuosi, rimborso del controvalore, processi di fusione), sono state dismesse le seguenti partecipazioni societarie:

	<b>ANCONAMBIENTE S.p.A. :</b>	<b>C.F. 01422820421</b>
	<b>SIG S.p.A. :</b>	<b>C.F. 01671350682</b>
	<b>CONEROBUS S.p.A. :</b>	<b>C.F. 00122950421</b>
	<b>FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.L. :</b>	<b>C.F. 02294170424</b>
	<b>SIC 1 S.r.L. :</b>	<b>C.F. 02260720426</b>

## ○ Disposizioni di riferimento

Il D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100 ha previsto, tra l'altro, all'art. 24, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di svolgere una ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo (23.09.2016) entro la data del 30.09.2017. Tale revisione straordinaria costituisce peraltro aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione già approvato dall'Ente con atto deliberativo di C.C. n. 21 del 31.03.2015.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 24 del citato T.U. n. 175/2016:

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 6) 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L'alienazione, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tutti i processi, il rapporto di lavoro del personale già

impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

L'art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 ha invece previsto, tra l'altro, l'obbligo di approvare entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano, nonché un' analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie predisponendo, eventualmente, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 24 del citato T.U. n. 175/2016:

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

---

(36) Comma così modificato dall' art. 13, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

○ **Situazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Castelfidardo alla data di entrata in vigore del T.U. 175/2016 (23.09.2016)**

Alla data di entrata in vigore del T.U. 175/2016 la situazione delle partecipazioni societarie (dirette e indirette) detenute dal Comune di Castelfidardo risultava essere la seguente:




## ○ Revisione straordinaria approvata con atto di C.C. n. 83 del 29.09.2017

La revisione straordinaria – o Piano Straordinario – delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente alla data del 23.09.2016, costituisce aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione già approvato con atto deliberativo di C.C. n. 21 del 31.03.2015 – rif. art. 24, comma 2 T.U. 175/2016.

A tal fine sono state prese in esame le singole partecipazioni detenute dall'ente alla data indicata del 23.09.2016 per valutare l'eventuale aggiornamento delle azioni da svolgere rispetto a quelle già programmate in sede di approvazione del citato piano di razionalizzazione, anche alla luce dei requisiti previsti ai fini del mantenimento da parte della nuova disciplina di cui al citato T.U. 175/2016.

La revisione straordinaria è stata svolta dall'ente a settembre 2017 ed approvata con atto di C.C. n. 63 del 29.09.2017, approdando alle seguenti considerazioni finali di sintesi:

### A) – PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE MEDIANTE CESSIONE/ALIENAZIONE

 **PROMETEO S.p.A. – C.F. 02089000422 - partecipazione 3,45 % - già dichiarata da dismettere in sede di Piano di Razionalizzazione del marzo 2015**

#### **Previsioni del Piano**

*La società svolge attività esclusivamente commerciale (vendita del gas sul mercato libero) . L'ente non ha affidato alcun servizio pubblico alla società. Non può ritenersi quindi "strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente". Il Consiglio Comunale ha già deliberato la dismissione della quota dall'anno 2016 (atto CC 47/2013) in relazione agli utili previsti nel bilancio pluriennale dell'ente.*


#### **Azioni svolte medio tempore**

*In esecuzione a quanto disposto dal piano di razionalizzazione approvato con atto deliberativo di CC n. 21/2015 è stata svolta una gara ad evidenza pubblica finalizzata all'alienazione delle azioni di proprietà dell'ente. La gara è andata deserta.*

*L'Ente, con nota prot. 11345 del 28.06.2017 ha chiesto alla società di prendere atto della cessazione della qualità di socio del Comune di Castelfidardo e di provvedere al rimborso del controvalore delle azioni. La società non ha ancora fornito riscontro.*

#### **Aggiornamento al 23.09.2016 (T.U. 175/2016)**

*Si confermano le previsioni dei precedenti piani di razionalizzazione approvati dall'ente con particolare riguardo al fatto che la partecipazione "non risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente."*

 **MECCANO S.p.A. – C.F. – 01146570427 – partecipazione 0,17% – dichiarata da dismettere in sede di Piani di Razionalizzazione approvati negli anni 2013 e 2015**

#### **Previsioni del Piano**

*Sin dal primo piano di razionalizzazione dell'anno 2013 – previsione confermata in sede di piano di razionalizzazione dell'anno 2015 – tale partecipazione è stata individuata come da “dismettere” in quanto “non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente”.*

#### **Azioni svolte medio tempore**

*L'ente ha inoltrato alla società ripetute richieste finalizzate a prendere atto della dismissione della partecipazione detenuta e a provvedere al rimborso del controvalore delle quote.*


*La partecipazione viene considerata “cessata” secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 569 L. 147/2013 tuttavia la società, malgrado ripetuti solleciti, non si è ancora determinata per la restituzione del controvalore. L'art. 1, c. 569 della Legge 147/2013 stabiliva infatti che: “....la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.”*

*L'Ente, con atto deliberativo di G.C. n. 74 del 15.06.2017 ha dato mandato al proprio legale incaricato di attivare le necessarie procedure per addivenire alla pronuncia di cessazione della qualità di socio ed al rimborso del controvalore delle azioni possedute.*

#### **Aggiornamento al 23.09.2016 (T.U. 175/2016)**

*Si confermano le previsioni dei precedenti piani di razionalizzazione approvati dall'ente con particolare riguardo al fatto che la partecipazione non risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.*

### **B) – PARTECIPAZIONI DA MANTENERE**

 **MULTISERVIZI S.p.A. – C.F. 02191980420 – partecipazione 1,91%**

#### **Aggiornamento al 23.09.2016 (T.U. 175/2016)**

*Si confermano le previsioni dei precedenti piani di razionalizzazione*

*Il mantenimento della partecipazione in capo all'ente è giustificato dall'affidamento diretto dei servizi di distribuzione del gas (gestione reti gas) E' in corso una gara d'ambito a cura del Comune capoluogo di Provincia (Comune di Ancona) per l'affidamento del servizio all'operatore che risulterà vincitore della gara. Allo stato attuale risulta necessario, nell'ottica di continuità, proseguire con l'affidamento – e conseguente mantenimento della partecipazione – fino a termine della gara stessa per poi valutare l'eventuale dismissione della partecipazione. La gestione diretta del servizio non può essere presa in considerazione stante le previsioni normative che dispongono un affidamento in sede di ambito territoriale ottimale. In questa fase transitoria, in attesa dell'espletamento della gara d'ambito, non è neanche possibile valutare un affidamento a diverso operatore.*

 **PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.l. – C.F. 02354140424 – partecipazione 100% -**

#### **Aggiornamento al 23.09.2016 (T.U. 175/2016)**

*Si confermano le previsioni dei precedenti piani di razionalizzazione. La società è stata oggetto, nell'anno 2016, di una operazione di fusione con la società sempre partecipata dal Comune di Castelfidardo al 100% “Farmacia Comunale Centro srl”.*



*La Società è stata costituita a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale con atto CC n. 116 del 18.09.2007 per svolgere i servizi affidati con carattere imprenditoriale-privatistico e con strumenti di maggiore snellezza e flessibilità operativa, con particolare riguardo alla efficacia ed efficienza dei servizi resi alla collettività e tenuto conto in particolare dei servizi di farmacia che costituiscono il core business della Società.*


*La Società ha sempre mantenuto l'equilibrio finanziario nel corso degli anni sin dalla sua costituzione.*

*I contratti relativi ai servizi affidati prevedono una scadenza al 31.12.2022 alle medesime condizioni ad oggi vigenti pertanto la sostenibilità finanziaria, alla luce di quanto appena espresso, appare confermata fatte salve le valutazioni circa gli affidamenti al termine indicato.*

*Gli elementi sopra indicati propendono per il mantenimento della Società almeno fino al termine degli affidamenti già operati, salvo poi valutare una eventuale re-internalizzazione dei servizi stessi o l'affidamento a soggetti terzi.*

*Per quanto riguarda in particolare i servizi di farmacia la gestione diretta da parte dell'ente comporterebbe tuttavia problematiche rilevanti nell'applicazione delle regole di contabilità pubblica in termini di efficacia ed efficienza (basti pensare alla necessità di atti di impegno di spesa e liquidazione difficilmente compatibili con il carattere necessariamente dinamico ed imprenditoriale delle attività in questione). Nulla vieta invece di valutare, come scelta politica più che tecnica, quella della vendita a privati delle predette attività sempre tuttavia nel rispetto delle scadenze degli affidamenti già operati.*

#### **C) – PARTECIPAZIONI SOGGETTE AD AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**


 **APM S.p.A. – C.F. 00457550432 – partecipazione 0,029 %**

##### **Previsioni del Piano**

*È indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di cui l'ente è proprietario a garanzia del fondamentale servizio idrico di interesse generale per la collettività. Il servizio è affidato dalla Autorità Territoriale d'Ambito A.T.O. 3 di Macerata.*

##### **Aggiornamento al 23.09.2016 (T.U. 175/2016)**

*Restano confermate le previsioni del piano tuttavia il frazionamento degli operatori del servizio idrico integrato nell'ambito dell'AATO 3 di Macerata rende necessaria un'aggregazione delle società ivi operanti. Premesso che la competenza in materia è demandata all'Autorità d'Ambito l'ente si è tuttavia fatto parte attiva adottando apposito atto di Consiglio Comunale n. 25/2016 con il quale si è disposto nei confronti dei soggetti competenti l'avvio di un processo di aggregazione al fine di addivenire ad un unico soggetto gestore del S.I.I nell'ambito dell'AATO 3 di Macerata*

 **S.I. MARCHE SOC. COOP. a.r.l. – C.F. 01494870437 - partecipazione 10,33 %**

##### **Previsioni del Piano**

*La società svolge il ruolo di affidatario del servizio idrico integrato a livello di sub ambito territoriale da parte dell'A.A.T.O. 3 di Macerata. A sua volta la società affida il S.I.I. ad altra società operativa (nella fattispecie A.P.M. spa).*

*Si tratta di una società composta da soli amministratori, senza personale dipendente.*

*La Legge di Stabilità 2015 – art. 1, comma 611, lettera b), dispone la “soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”.*

*Alla luce di tale ultima disposizione è necessario che l'amministrazione si faccia parte attiva verso la società e verso l'A.T.O. 3 affinché si provveda alla cessazione o alla ridefinizione delle competenze in materia.*

#### **Azioni svolte medio tempore**

*L'amministrazione si è fatta parte attiva sia verso la SI Marche s.c.a.r.l. che verso l'ATO 3 di Macerata inviando la nota prot. 5565 in data 10.04.2015 con la quale si è richiesto di ricercare soluzioni rispettose del dettato normativo nonché della efficace ed efficiente gestione del servizio per le comunità locali.*

*Successivamente con atto deliberativo di CC. n. 25 del 7.04.2016 il Consiglio Comunale ha deliberato di dare mandato di avviare un processo di aggregazione dei soggetti del servizio idrico integrato nell'ambito dell'A.T.O. 3 di Macerata al fine di pervenire alla costituzione di un unico soggetto gestore del servizio.*

*L'A.A.T.O. 3 di Macerata in data 22.03.2017, con nota prot. 5012, ha inviato all'ente una relazione illustrativa del percorso ipotizzato per la realizzazione del gestore unico di ambito indicando lo stato di avanzamento a marzo 2017 e le successive azioni da svolgere come indicato nel documento.*

#### **Aggiornamento al 23.09.2016 (T.U. 175/2016)**

*Ferma restando la competenza in materia di , gestione del S.I.I da parte dell'AATO 3 di Macerata restano confermate le indicazioni sopra espresse. Alla luce delle nuove disposizioni occorre rilevare un ulteriore elemento di conformità riferibile al fatturato medio del triennio 2013-14-15 che risulta pari ad € 33.333 quindi di molto inferiore al limite di legge previsto in € 500.000.*



**SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A. – C.F. 01495780437 – partecipazione 9,86 %**

#### **Previsioni del Piano**

La società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di interesse generale di approvvigionamento idrico complementare a quello attuale.

In sede di approvazione del Piano di Razionalizzazione era stato osservato che il numero dei consiglieri di amministrazione risultava pari a 5, quindi superiore al numero dei dipendenti pari a 3.

#### **Azioni svolte medio tempore**

L'Amministrazione si è fatta parte attiva inoltrando la nota prot. 5571 del 10.04.2015 con la quale si invitava la società a provvedere quantomeno alla riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione. Con atto di Consiglio Comunale n. 24 del 7.04.2016 l'Ente ha approvato, tra l'altro, la modifica statutaria prevedendo la possibilità di composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di tre componenti.

Il nuovo Statuto non è più stato approvato dalla Società pertanto sia nello Statuto ancora vigente, che di fatto, risultano previsti e nominati cinque componenti del Consiglio di Amministrazione. Si segnala tuttavia che la società ha inviato in data 19.09.2017 un nuovo testo di statuto da approvare a cura del Consiglio

Comunale, prevedendo l'adeguamento del numero degli amministratori ai vigenti parametri normativi e che il testo è posto all'ordine del giorno della odierna seduta consiliare per provvedere all'approvazione;

**Aggiornamento al 23.09.2016 (T.U. 175/2016)**

*Restano confermate le previsioni del piano compreso l'obbligo di ridurre quantomeno il numero degli amministratori. Il frazionamento degli operatori del servizio idrico integrato nell'ambito dell'AATO 3 di Macerata rende tuttavia necessaria un'aggregazione delle società ivi operanti. Premesso che la competenza in materia è demandata all'Autorità d'Ambito l'ente si è tuttavia fatto parte attiva adottando apposito atto di Consiglio Comunale n. 25/2016 con il quale si è disposto nei confronti dei soggetti competenti l'avvio di un processo di aggregazione al fine di addivenire ad un unico soggetto gestore del S.I.I nell'ambito dell'AATO 3 di Macerata;*

○ **Relazione sull'attuazione del Piano - Azioni svolte *medio-tempore***

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie individuate come "da dismettere" in sede di Piano di razionalizzazione del settembre 2017, ovvero quelle detenute dall'Ente in PROMETEO S.p.A. e MECCANO S.p.A. l'Ente ha posto in essere le seguenti azioni:

**PROMETEO S.p.A. – C.F. 02089000422**

In esecuzione a quanto disposto dai precedenti piani di razionalizzazione, sono state svolte due gare ad evidenza pubblica finalizzate all'alienazione delle azioni di proprietà dell'ente (bando del 6.12.2016 e bando del 3.02.2017). La gare sono andate deserte.

L'Ente, con nota prot. 11345 del 28.06.2017, ha chiesto alla società di prendere atto della cessazione della qualità di socio del Comune di Castelfidardo e di provvedere al rimborso del controvalore delle azioni. La Società, con nota prot.20565 del 22.11.2017 ha contestato le determinazioni dell'ente e non ha dato seguito alle richieste formulate.

Successivamente si è sviluppata una trattativa informale con il socio di maggioranza per addivenire ad una vendita diretta della quota azionaria.

A seguito delle trattative svolte la Società ESTRA ENERGIE srl (socio di maggioranza della PROMETEO spa) ha formulato una proposta di acquisto delle azioni con nota prot. 14633 del 05.07.2018, formulando una offerta con riduzione del 10 % del valore posto a base della – seconda – asta.

L'Ente, con atto di Consiglio Comunale n. 70 del 29.11.2018 ha deliberato l'alienazione diretta della quota azionaria detenuta alle condizioni proposte.

E' in corso l'esperimento della procedura statutaria relativa al diritto di prelazione dei soci.

L'alienazione dovrebbe concludersi nei primi mesi dell'anno 2019

**MECCANO S.p.A. - C.F. 01146570427**

Come già precisato in sede di precedente piano di razionalizzazione l'Ente, dopo avere inviato alla Società varie missive chiedendo di riconoscere la cessazione della qualità di socio e di rimborsare il controvalore, a seguito di inerzia della Società sul punto, con atto di Giunta Comunale n. 74 del 15.06.2017 l'Amministrazione ha dato mandato ad un proprio legale incaricato di attivare le necessarie procedure legali finalizzate alla declaratoria di cessazione della qualità di socio ed al rimborso del controvalore delle azioni.


Per Statuto sociale, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, si è reso necessario attivare una procedura arbitrale presso la Camera Arbitrale Leone Levi di Ancona.

Nel corso di tale procedura le parti hanno ritenuto di addivenire ad una transazione, approvata dalla Giunta Municipale in data 15/11/2017, che di comune accordo ha determinato l'alienazione della quota azionaria ad una società terza, con atto stipulato in data 7.12.2017 al controvalore di € 1.731,10.

La partecipazione azionaria in oggetto è quindi definitivamente cessata in data 7.12.2017.

○ **Situazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente a dicembre 2018**

A dicembre 2018 la situazione delle partecipazioni societarie (dirette e indirette) detenute dal Comune di Castelfidardo risulta essere la seguente:




## ○ **Prosecuzione del percorso di razionalizzazione**

Il percorso di razionalizzazione realizzato dall'ente con riferimento alle proprie partecipazioni societarie ha portato, nel corso degli ultimi anni, alla dismissione di **sei** partecipazioni societarie ritenute non indispensabili all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente e/o non rispondenti a requisiti previsti da disposizioni vigenti, su **dodici** possedute nell'anno 2013.

Restano comunque ancora azioni da svolgere sia sul piano delle dismissioni che sul piano delle razionalizzazioni.

Per evidenziare indicazioni di sintesi, sembra opportuno ripercorrere la suddivisione già proposta in sede di Revisione Straordinaria del 2017 in tre partizioni, come di seguito indicato:

### **D) – PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE MEDIANTE CESSIONE/ALIENAZIONE**

 **PROMETEO S.p.A. – C.F. 02089000422 - partecipazione 3,45 % - già dichiarata da dismettere in sede di Piano di Razionalizzazione del marzo 2015**


#### **Aggiornamento a dicembre 2018**

L'Ente, con atto di Consiglio Comunale n. 70 del 29.11.2018 ha deliberato l'alienazione diretta della quota azionaria detenuta alle condizioni proposte.

E' in corso l'esperimento della procedura statutaria relativa al diritto di prelazione dei soci.

L'alienazione dovrebbe concludersi nei primi mesi dell'anno 2019

### **E) – PARTECIPAZIONI DA MANTENERE**

 **VIVA S.p.A. (Ex MULTISERVIZI S.p.A.) – C.F. 02191980420 – partecipazione 1,91%**

#### **Aggiornamento a dicembre 2018**

*Si confermano le previsioni dei precedenti piani di razionalizzazione*

*Il mantenimento della partecipazione in capo all'ente è giustificato dall'affidamento diretto dei servizi di distribuzione del gas (gestione reti gas). E' in corso una gara d'ambito a cura del Comune capoluogo di Provincia (Comune di Ancona) per l'affidamento del servizio all'operatore che risulterà vincitore della gara. Allo stato attuale risulta necessario, nell'ottica di continuità, proseguire con l'affidamento – e conseguente mantenimento della partecipazione – fino a termine della gara stessa per poi valutare l'eventuale dismissione della partecipazione. La gestione diretta del servizio non può essere presa in considerazione stante le previsioni normative che dispongono un affidamento in sede di ambito territoriale ottimale. In questa fase transitoria, in attesa dell'espletamento della gara d'ambito, non è neanche possibile valutare un affidamento a diverso operatore.*

 **PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.l. – C.F. 02354140424 – partecipazione 100% -**

#### **Aggiornamento a dicembre 2018**

*Si confermano le previsioni dei precedenti piani di razionalizzazione. La società è stata oggetto, nell'anno 2016, di una operazione di fusione con la società sempre partecipata dal Comune di Castelfidardo al 100% "Farmacia Comunale Centro srl".*

*La Società è stata costituita a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale con atto CC n. 116 del 18.09.2007 per svolgere i servizi affidati con carattere imprenditoriale-privatistico e con strumenti di maggiore snellezza e flessibilità operativa, con particolare riguardo alla efficacia ed efficienza dei servizi resi alla collettività e tenuto conto in particolare dei servizi di farmacia che costituiscono il core business della Società.*

*La Società ha sempre mantenuto l'equilibrio finanziario nel corso degli anni sin dalla sua costituzione.*

*I contratti relativi ai servizi affidati prevedono una scadenza al 31.12.2022 alle medesime condizioni ad oggi vigenti pertanto la sostenibilità finanziaria, alla luce di quanto appena espresso, appare confermata fatte salve le valutazioni circa gli affidamenti al termine indicato.*

*Gli elementi sopra indicati propendono per il mantenimento della Società almeno fino al termine degli affidamenti già operati, salvo poi valutare una eventuale re-internalizzazione dei servizi stessi o l'affidamento a soggetti terzi.*


*Per quanto riguarda in particolare i servizi di farmacia la gestione diretta da parte dell'ente comporterebbe tuttavia problematiche rilevanti nell'applicazione delle regole di contabilità pubblica in termini di efficacia ed efficienza (basti pensare alla necessità di atti di impegno di spesa e liquidazione difficilmente compatibili con il carattere necessariamente dinamico ed imprenditoriale delle attività in questione). Nulla vieta invece di valutare, come scelta politica più che tecnica, quella della vendita a privati delle predette attività sempre tuttavia nel rispetto delle scadenze degli affidamenti già operati.*

#### **F) – PARTECIPAZIONI SOGGETTE AD AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

 **APM S.p.A. – C.F. 00457550432 – partecipazione 0,029 %**

#### **Aggiornamento a dicembre 2018**

*Restano confermate le previsioni del piano tuttavia il frazionamento degli operatori del servizio idrico integrato nell'ambito dell'AATO 3 di Macerata rende necessaria un'aggregazione delle società ivi operanti. Premesso che la competenza in materia è demandata all'Autorità d'Ambito l'ente si è tuttavia fatto parte attiva adottando apposito atto di Consiglio Comunale n. 25/2016 con il quale si è disposto nei confronti dei soggetti competenti l'avvio di un processo di aggregazione al fine di addivenire ad un unico soggetto gestore del S.I.I nell'ambito dell'AATO 3 di Macerata*

 **S.I. MARCHE SOC. COOP. a.r.l. – C.F. 01494870437 - partecipazione 10,33 %**

**Aggiornamento a dicembre 2018**

Restano confermate le previsioni del Piano avuto particolare riguardo alla necessità di addivenire ad un soggetto unico gestore del servizio idrico integrato di ambito, al fine di evitare frazionamenti fra più operatori del settore e raggiungere conseguenti economie di scala, ferme restando tuttavia le competenze in materia della Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale – A.a.t.o. 3 di Macerata.

 **SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A. – C.F. 01495780437 – partecipazione 9,86 %**

**Aggiornamento a dicembre 2018**

Restano confermate le previsioni del Piano avuto particolare riguardo alla necessità di addivenire ad un soggetto unico gestore del servizio idrico integrato di ambito, al fine di evitare frazionamenti fra più operatori del settore e raggiungere conseguenti economie di scala, ferme restando tuttavia le competenze in materia della Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale – A.a.t.o. 3 di Macerata.

○ **Schede di rilevazione dati**

In relazione a quanto stabilito dalle Linee Guida congiuntamente emanate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti, si è provveduto a compilare, con riferimento ad ogni singola partecipazione detenuta, le schede appositamente predisposte che formeranno oggetto di successivo censimento annuale delle partecipazioni ex art. 17 D.L. n. 90/2014, mediante rilevazione e comunicazione al MEF attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesori: <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

Si allegano di seguito le schede relative ad ogni singola partecipazione societaria detenuta dall'Ente

Castelfidardo, dicembre 2018

f.to Il Vice Segretario Generale

*Dott. Claudio Senatori*